AREU
Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

REGOLAMENTO 61
CENTRI DI FORMAZIONE BLSD E CORSI BLSD PER PERSONALE LAICO

a) Oggetto e ambito di applicazione

In ottemperanza della D.G.R. n. 5325 del 17 novembre 2025 *Rettifica dell'allegato A alla D.G.R. n. XII/5246 del 03/11/2025 "Indicazioni regionali sull'utilizzo dei defibrillatori automatici/semiautomatici esterni (DAE) e sull'attivazione dei progetti di defibrillazione precoce sul territorio di Regione Lombardia"*, il presente regolamento disciplina:

a) i criteri e le modalità di accreditamento dei Soggetti erogatori di corsi BLSD ("Centri di formazione BLSD") e il relativo mantenimento (rinnovo);
b) i requisiti di acquisizione della certificazione di istruttore BLSD laico, nonché le modalità di mantenimento;
c) l'informatizzazione delle anagrafiche dei partecipanti e degli istruttori e del processo formativo e organizzativo del corso fino alla rendicontazione finale dello stesso (gestione operativa della piattaforma informatica di AREU);
d) i criteri e le modalità di esecuzione, da parte di AREU, di controlli del processo formativo BLSD, sia durante l'erogazione dell'evento sia in relazione agli aspetti documentali o ad altri aspetti rilevanti;
e) i criteri e le modalità di irrogazione di specifici provvedimenti limitativi da parte di AREU, sia nei confronti dell'istruttore sia nei confronti del Centro di formazione, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi.

Il presente regolamento si applica ai Centri di formazione operativi in Regione Lombardia e ai relativi istruttori che erogano eventi formativi BLSD rivolti a personale non sanitario ("personale laico" o "operatori laici").

b) Principale documentazione di riferimento

- Legge n. 120 del 3 aprile 2001 *Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero* e s.m.i.
- D.M. n. 388 del 15 luglio 2003 *Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni*
- Atti della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 febbraio 2003 *Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici"*
- Decreto del Ministero della Salute del 18 marzo 2011 *Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009*
- Nota Ministero della Salute DGPROGS n. 13917 del 20 maggio 2014 n. 13917 *Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) – ai sensi del DM 18 marzo 2011*
- Atti della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2015 *Schema di accordo tra il Governo, le*

Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento di "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) – ai sensi del D.M. 18 marzo 2011"

- D.G.R. n. 5165 del 16 maggio 2016 *Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero*
- L.R. n. 22 del 10 dicembre 2019 *Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019*
- Legge n. 116 del 4 agosto 2021 *Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici* e relativi Decreti attuativi
- D.P.C.M. del 23 ottobre 2024 *Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semi-automatici e automatici*
- Decreto del Ministero della Salute del 5 aprile 2025 *Emanazione delle linee guida a validità nazionale per la rianimazione cardiopolmonare e l'abilitazione all'uso del defibrillatore (BLSD)*
- D.G.R. n. 5325 del 17 novembre 2025 *Rettifica dell'allegato A alla D.G.R. n. XII/5246 del 03/11/2025 "Indicazioni regionali sull'utilizzo dei defibrillatori automatici/semiautomatici esterni (DAE) e sull'attivazione dei progetti di defibrillazione precoce sul territorio di Regione Lombardia*
- Delibera AREU n. 56 del 11 marzo 2013 *Commissione per il riconoscimento dei Centri Formativi per BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) a personale laico – Provvedimenti*
- DOC 31 *Requisiti di accreditamenti dei CeFRA*
- MOD 87 *Istanza riconoscimento quale Centro di Formazione BLSD per operatori laici in Regione Lombardia*
- MOD 90 *Corso di formazione BLSD operatori laici – Visita ispettiva*
- MOD 150 *Dichiarazione istruttore BLSD.*

c) Definizioni e abbreviazioni

Abilitazione all'utilizzo del DAE: riconoscimento formale della capacità di un soggetto, che ha frequentato e superato il corso avente ad oggetto le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l'uso del DAE e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'ambito del presente regolamento, il termine viene considerato sinonimo di "certificazione BLSD".

DAE (Defibrillatore Automatico o semi-Automatico Esterno): dispositivo medico che può essere utilizzato sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee da parte dei soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della Legge n. 120/2001 come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera a) della Legge n. 116/2021[1].
Il DAE "Automatico" eroga autonomamente la scarica elettrica, a seguito di avviso verbale e al soggetto utilizzatore sono richiesti unicamente l'applicazione degli elettrodi sul torace della persona soccorsa, l'eventuale accensione del dispositivo e la verifica della sicurezza della scena. Il DAE "semi-Automatico", ad integrazione di quanto sopra, richiede al soggetto utilizzatore di erogare la scarica elettrica, premendo un apposito tasto dell'apparecchio, a seguito del comando verbale, sonoro e/o luminoso fornito dallo stesso.

Personale laico, operatore laico: personale/operatore non sanitario.

BLSD (Basic Life Support and Defibrillation): insieme di manovre di primo soccorso, inclusa la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e l'uso del defibrillatore semiautomatico (DAE), essenziali per soccorrere persone in arresto cardiaco improvviso.

CeFRA: Centro di Formazione Riconosciuto e Accreditato (rif. DOC 31 *Requisiti di accreditamenti dei CeFRA*)

Centri di formazione BLSD laici: Centri di formazione che erogano corsi di formazione validi ai fini del rilascio dell'abilitazione all'utilizzo del DAE per operatori non sanitari.

[1] Art. 1, comma 1, Legge n. 120 del 3 aprile 2001 "*L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare*".

d) Indice

Art. 1 – I Centri di formazione BLSD per personale laico
1.1 – Premessa
1.2 – Criteri e modalità di accreditamento dei Centri di formazione BLSD per personale laico e relativo mantenimento (rinnovo)
1.3 – Soggetti titolati all'erogazione dei corsi BLSD per personale laico
1.4 – Adempimenti del Centro di formazione BLSD relativi all'organizzazione dei corsi
1.5 – Commissione per l'accreditamento dei Centri di formazione BLSD (Commissione BLSD)
Art. 2 – L'istruttore BLSD per personale laico
2.1 – La certificazione di istruttore BLSD per personale laico ("istruttore BLSD laico")
2.2 – Mantenimento dello status di istruttore BLSD laico
2.3 – Migrazione degli istruttori presso altri Centri di formazione BLSD riconosciuti e accreditati
Art. 3 – Abilitazione all'utilizzo del DAE
Art. 4 – Corso di formazione BLSD per personale laico
Art. 5 – Informatizzazione delle anagrafiche e del processo formativo e organizzativo del corso di formazione BLSD per personale laico
5.1 – Informatizzazione delle anagrafiche dei partecipanti ai corsi BLSD laici
5.2 – Albo informatico regionale istruttori BLSD laici
Art. 6 – Criteri e modalità di esecuzione dei controlli
Art. 7 – Irrogazione di specifici provvedimenti limitativi
7.1 – Richiamo scritto
7.2 – Sospensione dall'attività formativa
7.3 – Revoca dell'accreditamento del Centro di formazione BLSD
7.4 – Revoca dell'abilitazione di istruttore BLSD laico
7.5 – Computo dei provvedimenti e provvedimenti accessori

Appendice 1 – Provvedimenti limitativi nei confronti dei Centri di formazione BLSD
Appendice 2 – Provvedimenti limitativi nei confronti degli istruttori BLSD laici

Art. 1 – I Centri di formazione BLSD per personale laico

Art. 1.1 – Premessa

Al fine di favorire la diffusione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del DAE e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, AREU promuove la formazione del personale laico attraverso la rete di istruttori e formatori AREU, delle sue articolazioni territoriali, dei CeFRA e di altri Soggetti riconosciuti e accreditati da AREU.
L'erogazione della formazione BLSD a personale laico, infatti, deve essere erogata da Centri di formazione riconosciuti, accreditati dalla Regione di appartenenza e, a tal fine, appare indispensabile delineare, attraverso il presente regolamento, il percorso di accreditamento che, in Regione Lombardia, è posto in capo ad AREU.

Art. 1.2 – Criteri e modalità di accreditamento dei Centri di formazione BLSD per personale laico e relativo mantenimento (rinnovo)

1 – In attuazione della normativa nazionale vigente in materia di diffusione dei DAE e di formazione del personale non sanitario al loro utilizzo[2], i soggetti che intendono erogare i corsi di formazione BLSD rivolti a personale laico devono essere preventivamente riconosciuti e, quindi, accreditati da AREU, per conto di Regione Lombardia.
2 – Per l'erogazione di corsi di formazione validi ai fini del rilascio dell'abilitazione all'utilizzo del DAE e ai fini, quindi, dell'accreditamento e del rinnovo dell'accreditamento del Centro di formazione BLSD per personale laico (di seguito denominato anche "Centro di formazione BLSD laici"), i Soggetti erogatori devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- disponibilità di un medico con funzioni di Responsabile scientifico della Struttura formativa, responsabile della qualità dei programmi formativi e della coerenza e rispondenza dei corsi ai criteri previsti;
- disponibilità di almeno 5 (cinque) istruttori BLSD certificati, formati secondo programmi didattici riconosciuti da AREU e in grado di garantire la corretta erogazione della formazione teorico-pratica in materia;
- rispetto dei programmi didattici approvati da AREU, conformi alle linee guida e raccomandazioni specifiche internazionali, nazionali e regionali in materia di formazione BLSD;
- disponibilità di una struttura organizzativa per le funzioni di segreteria e di registrazione dell'attività;
- disponibilità di attrezzature/materiali/spazi adeguati per la formazione. In particolare, devono essere disponibili attrezzature didattiche adeguate per ciascun corso, tra cui:
  - manichini per l'addestramento alla rianimazione cardiopolmonare (1 ogni 6 discenti max);
  - defibrillatori trainer per l'addestramento all'utilizzo del DAE (1 ogni 6 discenti max);
  - materiali didattici di supporto agli addestramenti (per esempio, elettrodi, DPI, etc.);
  - videoproiettore, PC, casse audio;
  - spazi adeguati per la didattica, sia per la parte frontale sia per quella pratica (almeno 3x4 metri per ciascuna stazione di addestramento);

[2] Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancito il 30 luglio 2015 relativamente all'Allegato A *"Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) – ai sensi del D.M. 18 marzo 2011"*.

A tal proposito, AREU si riserva di effettuare verifiche ispettive, per il tramite delle proprie Articolazioni Territoriali (AAT) competenti territorialmente in relazione al singolo corso;

- disponibilità di manuale didattico aggiornato secondo le più recenti linee guida e raccomandazioni (ILCOR), riconosciuto da AREU.

3 – Il mantenimento dei requisiti organizzativi, strutturali e formativi costituisce condizione necessaria per la permanenza nell'elenco regionale dei Soggetti erogatori riconosciuti e accreditati alla formazione BLSD per personale laico, pena la sospensione dell'accreditamento.
4 – L'accreditamento da parte di AREU dà diritto al Soggetto erogatore ad essere inserito, su richiesta, nell'elenco degli Enti riconosciuti e/o accreditati dalle altre Regioni e Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto delle indicazioni del presente regolamento.
5 – L'accreditamento quale Soggetto erogatore deve essere rinnovato ogni 3 (tre) anni.
Almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del triennio, il Centro di formazione deve avanzare richiesta di rinnovo dell'accreditamento, attraverso la compilazione di apposita modulistica AREU da trasmettere tramite la Piattaforma informatica dedicata alla formazione del BLSD laico, raggiungibile anche dal sito internet dell'Agenzia.
6 – Ad AREU sono affidati compiti di controllo e verifica periodica circa la sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai Centri di formazione BLSD per personale laico operativi in Regione Lombardia.

Art. 1.3 – Soggetti titolati all'erogazione dei corsi BLSD per personale laico

1 – Fermo restando il possesso dei requisiti indicati all'art. 1.2 del presente regolamento, ai fini dell'organizzazione e dell'erogazione delle attività formative BLSD sul territorio regionale, sono individuate le seguenti tipologie di Centri di formazione (oltre alla rete di istruttori e formatori AREU e delle sue articolazioni territoriali):

- Centri di formazione BLSD afferenti a CeFRA regionali (rif. DOC 31 *Requisiti di accreditamento dei CeFRA*), appartenenti alle principali organizzazioni nazionali e regionali (Reti) operanti nel settore del soccorso e dell'emergenza sanitaria, quali, a titolo esemplificativo: ANPAS, Croce Rossa Italiana, Misericordia e Solidarietà (articolazioni FVS e FAPS);
- Centri di formazione BLSD afferenti alle articolazioni locali dei CeFRA regionali ("Centri di formazione locale"), quali, a titolo esemplificativo: Comitati territoriali/locali/delegazioni, associazioni, cooperative o strutture operative afferenti alla medesima organizzazione.
  Qualora nell'ambito di un Centro di formazione locale venga meno uno o più dei requisiti previsti all'art.1.2 del presente regolamento, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione al CeFRA regionale di riferimento, il quale deve trasmettere la relativa segnalazione alla S.C. Formazione di AREU, che provvede alla sospensione del Centro in attesa che i requisiti minimi previsti siano nuovamente soddisfatti;
- Centri di formazione BLSD privati/autonomi: Soggetti non afferenti a CeFRA regionali, che devono ottenere l'accreditamento diretto presso AREU, dimostrando il possesso dei requisiti previsti all'art. 1.2 del presente regolamento.
- Centri di formazione BLSD extraregionali (pubblici o privati), già riconosciuti in altre Regioni italiane: Soggetti operanti in ambito extraregionale, in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale di riferimento e all'art. 1.2 del presente

regolamento.
L'accreditamento da parte di AREU dà diritto al Soggetto erogatore ad essere inserito nell'elenco dei Soggetti riconosciuti e accreditati in Regione Lombardia per la specifica formazione. In tale caso, il Soggetto potrà operare in Regione Lombardia, secondo quanto indicato nel presente regolamento.

Art. 1.4 – Adempimenti del Centro di formazione BLSD relativi all'organizzazione dei corsi

1 – Il Centro di formazione BLSD è obbligato, a seguito di formale notifica dell'avvenuto accreditamento da parte di AREU, ad utilizzare la Piattaforma informatica BLSD di AREU, nei modi e nei tempi indicati dal Manuale disponibile nella Piattaforma.
2 – Contestualmente all'accreditamento, AREU si impegna a rendere edotto il Centro di formazione in merito alle procedure da seguire per l'organizzazione dei corsi inviando allo stesso specifiche comunicazioni attraverso la Piattaforma informatica di cui sopra.
3 – È responsabilità del legale rappresentante del Centro di formazione BLSD di vigilare sulla corretta erogazione dei corsi, sia in relazione agli aspetti organizzativi e operativi sia in relazione agli aspetti giuridico – amministrativi e documentali (quali, ad esempio, l'acquisizione dell'autorizzazione fornita dalla AAT territorialmente competente all'erogazione dei corsi, attraverso la Piattaforma informatica di cui sopra).

Art. 1.5 – Commissione per l'accreditamento dei Centri di formazione BLSD (Commissione BLSD)

1 – AREU, con delibera n. 56 del 11 marzo 2013, ha istituito una Commissione con il compito di vagliare le istanze di accreditamento avanzate dagli aspiranti Centri di formazione BLSD laici regionali, non afferenti ad AREU o ai CeFRA regionali. Con lo stesso provvedimento, l'Agenzia ha inoltre creato un Albo virtuale pubblico, gestito e aggiornato dalla S.C. Formazione, in cui sono inseriti i dati relativi ai Centri di formazione BLSD laici riconosciuti e accreditati di Regione Lombardia.
2 – Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:
- accreditamento dei Centri di formazione BLSD laici;
- gestione di eventuali criticità o segnalazioni;
- irrogazione degli opportuni provvedimenti, sia nei confronti dei Centri di formazione sia degli istruttori BLSD, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi.

3 – La composizione della Commissione è così aggiornata:
- Direttore Sanitario di AREU o suo delegato;
- Direttore Amministrativo di AREU o suo delegato;
- Direttore della S.C. Formazione AREU o suo delegato.

La Commissione BLSD si riunisce, di norma, almeno 2 (due) volte l'anno, previa convocazione da parte della S.C. Formazione, che supporta l'attività della Commissione stessa e svolge attività di segreteria, redigendo i verbali delle sedute.
Le sedute sono valide qualora siano presenti tutti i componenti previsti e le decisioni vengono prese a maggioranza.
4 – La decorrenza dell'accreditamento/rinnovo produce i propri effetti dalla data di adozione del provvedimento deliberativo del Direttore Generale di AREU di presa d'atto del verbale della Commissione e ha validità di 3 (tre) anni.
5 – Al fine di garantire massima diffusione e trasparenza dei propri atti e provvedimenti, la Commissione BLSD, per il tramite della S.C. Formazione:
- invia le necessarie comunicazioni agli istanti;

- aggiorna la Piattaforma informatica BLSD di AREU;
- aggiorna l'Albo virtuale pubblico con i dati relativi ai Centri di formazione BLSD riconosciuti e accreditati (denominazione, recapiti e validità dell'accreditamento).

Art. 2 – L'istruttore BLSD per personale laico

Art. 2.1 – La certificazione di istruttore BLSD per personale laico ("istruttore BLSD laico")

1 – L'istruttore BLSD laico è un soggetto:
- in possesso dell'abilitazione "BLSD operatore laico";
- che ha dimostrato attitudine alla formazione e predisposizione alla comunicazione e alla gestione di eventi formativi;
- ha svolto il corso per istruttori BLSD ottenendo la certificazione di istruttore BLSD laico;
- ha svolto un periodo di affiancamento con istruttori BLSD con comprovata esperienza, secondo le indicazioni del corpo docenti del corso Istruttori.

2 – Per poter operare in Regione Lombardia, l'istruttore BLSD deve essere iscritto a uno dei Centri di formazione BLSD riconosciuti e accreditati in Lombardia.
E' onere del Centro di formazione BLSD presentare l'istanza di iscrizione dell'istruttore sulla Piattaforma informatica BLSD di AREU.
3 – AREU, oltre agli istruttori formati dalla propria S.C. Formazione, riconosce gli istruttori formati da Società Scientifiche nazionali e internazionali formalmente riconosciute a livello ministeriale, che erogano corsi per istruttori BLSD per personale laico e che sono, altresì, riconosciute dalla Commissione BLSD dell'Agenzia.
4 – Il numero massimo di Centri di formazione riconosciuti e accreditati ai quali può iscriversi un istruttore è pari a 3 (tre); raggiunto tale numero massimo, lo stesso istruttore non potrà figurare tra i 5 (cinque) istruttori richiesti per l'accreditamento di un ulteriore Centro di formazione (rif. art. 1.2, comma 2, del presente regolamento e MOD 87 *Istanza riconoscimento quale Centro di Formazione BLSD per operatori laici in Regione Lombardia*).
5 – Il singolo istruttore non può esercitare l'attività formativa se non risulta iscritto a un Centro di formazione BLSD riconosciuto e accreditato e se la richiesta di apertura del corso non è stata presentata sulla Piattaforma informatica BLSD di AREU nei tempi e nelle modalità previsti.

Art. 2.2 – Mantenimento dello status di istruttore BLSD laico

1 – Per il mantenimento dello status di istruttore BLSD laico, l'interessato deve:
- svolgere almeno 3 (tre) corsi di formazione BLSD per operatore laico nell'arco di 12 (dodici) mesi in una o più delle Regioni in cui opera il Centro di formazione riconosciuto e accreditato a cui risulta iscritto.
  In caso di mancato rispetto del requisito di cui sopra, sarà necessario l'affiancamento con un istruttore esperto, in almeno un corso BLSD operatore laico "esecutore" (5 ore) e/o BLSD operatore laico "retraining" (3 ore) regolarmente registrati. Di tale affiancamento deve essere dato atto in apposito documento, caricato sulla Piattaforma informatica BLSD di AREU nel profilo documentale dell'istruttore;
- effettuare ogni 36 mesi un corso BLSD operatore laico "retraining" della durata di almeno 3 (tre) ore ("ricertificazione").

La sessione di aggiornamento, sia delle skill BLSD sia della metodologia didattica, deve

essere registrata all'interno della Piattaforma informatica BLSD di AREU.
L'Agenzia rende disponibile periodicamente materiale didattico specifico per l'aggiornamento degli istruttori.
2 – Il mancato rispetto dei requisiti indicati nel precedente comma comporta la sospensione dell'abilitazione di istruttore BLSD laico con la conseguente disattivazione della stessa sulla Piattaforma informatica BLSD di AREU da parte del/dei Centro/i di formazione a cui l'istruttore risulta iscritto.
3 – È responsabilità del rappresentante legale di ciascun Centro di formazione BLSD, di verificare annualmente il rispetto di quanto indicato nel presente articolo e di segnalare alla S.C. Formazione di AREU eventuali inadempienze.
4 – Qualora, a seguito dell'inattività degli istruttori, vengano meno i requisiti minimi di accreditamento del Centro di formazione BLSD, lo stesso deve segnalare tempestivamente tale situazione alla S.C. Formazione di AREU.

Art. 2.3 – Migrazione degli istruttori presso altri Centri di formazione BLSD riconosciuti e accreditati

1 – AREU, una volta ottenuta la disponibilità alla formazione del singolo istruttore BLSD laico, per il tramite del rappresentante legale del Centro di formazione BLSD, ha la facoltà di utilizzare tutti gli istruttori disponibili per eventi formativi di massa e non, che si svolgano all'interno del territorio di Regione Lombardia. La S.C. Formazione provvederà ad effettuare tutte le migrazioni necessarie dal Centro di formazione BLSD locale/privato al network AREU attraverso la Piattaforma informatica dedicata.
2 – Nel caso in cui un istruttore iscritto a un Centro di formazione BLSD si rendesse disponibile a collaborare con altro Centro di formazione BLSD o manifestasse la volontà di migrare in modo occasionale o permanente verso un altro Centro di formazione BLSD, quest'ultimo dovrà effettuare una segnalazione alla S.C. Formazione di AREU tramite la Piattaforma informatica, allegando:

- autorizzazione alla migrazione dell'istruttore, predisposta su carta intestata del Centro di formazione BLSD di origine e sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso (o dal Direttore in caso di CeFRA regionale);
- nulla osta del legale rappresentante del Centro di formazione BLSD ricevente all'acquisizione dell'istruttore.

Le richieste di migrazione non possono essere avanzate dall'istruttore stesso.
3 – AREU autorizza i Direttori/Responsabili dei CeFRA all'interscambio dei propri istruttori all'interno dei Centri di formazione BLSD a loro afferenti. È possibile anche l'interscambio tra istruttori appartenenti a diversi CeFRA, previo accordo tra le parti.

Art. 3 – Abilitazione all'utilizzo del DAE

1 – L'abilitazione all'utilizzo del DAE viene fornita a seguito del superamento del corso di formazione avente ad oggetto quanto indicato dall'art. 5 comma 1 della Legge n. 116/2021 e al conseguente rilascio della "certificazione BLSD" da parte di AREU.
AREU rappresenta l'unico soggetto delegato da Regione Lombardia al rilascio dell'abilitazione all'utilizzo del DAE ("certificazione BLSD") al personale laico operante in ambito extraospedaliero.
2 – L'abilitazione all'utilizzo del DAE è personale e ha validità su tutto il territorio nazionale. Il certificato attestante la stessa viene rilasciato direttamente dalla Piattaforma

informatica BLSD di AREU a coloro che hanno partecipato a un corso di formazione svolto secondo quanto previsto dal presente regolamento, dimostrando di aver acquisito, con apposita valutazione pratica, le conoscenze e le competenze per effettuare in sicurezza le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e l'utilizzo del DAE.
3 – Il personale laico abilitato all'utilizzo del DAE è tenuto ad effettuare un retraining ("ricertificazione BLSD") ogni 36 mesi. Così come la "certificazione BLSD", anche la "ricertificazione BLSD", a seguito del retraining, è rilasciata da AREU tramite la Piattaforma informatica BLSD.

Art. 4 – Corso di formazione BLSD per personale laico

1 – Possono partecipare al corso di formazione tutti i soggetti che abbiano compiuto 16 anni (i soggetti minori devono essere autorizzati da un genitore o da chi ne fa le veci).
2 – Il corso dedicato agli operatori laici ha una durata minima di 5 (cinque) ore (comprensive di teoria, addestramento e valutazione) e comprende l'insegnamento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base, l'utilizzo del DAE e le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo per adulti e per bambini.
Il corso di retraining ("Retraining BLSD") ha durata minima di 3 ore (comprensive di teoria, addestramento e valutazione).
Per entrambi i corsi, la parte teorica del corso può essere svolta sia in presenza sia in modalità "formazione a distanza" (FAD/ Piattaforma e-learning), in modalità sincrona o asincrona, attraverso una piattaforma che sia in grado di tracciare e registrare la frequenza dei discenti e i tempi.
3 – È demandata ad AREU la definizione della metodologia e dei contenuti del corso, tenendo conto delle raccomandazioni delle Società scientifiche nazionali e internazionali; è, inoltre, demandata ad AREU la definizione del materiale didattico.
Le Società scientifiche formalmente riconosciute a livello ministeriale potranno utilizzare il proprio materiale formativo, previa formale segnalazione ad AREU.
4 – Durante le attività pratiche di addestramento e valutazione deve essere garantito un rapporto istruttore/discenti adeguato (1:5, max 1:6), tale da consentire un efficace apprendimento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e dell'utilizzo del defibrillatore.
5 – Al fine di soddisfare specifiche esigenze formative e nell'ottica di diffondere ulteriormente la cultura del primo soccorso, ferme restando le caratteristiche del corso, così come definite nel presente regolamento, i corsi di formazione BLSD rivolti al personale laico possono essere inseriti anche nell'ambito di corsi di formazione di diversa tipologia, senza che decadano le finalità e gli obblighi previsti.
6 – Tutti i Centri di formazione BLSD riconosciuti e accreditati e le Società scientifiche di cui sopra, devono comunicare l'esecuzione dei corsi tramite la piattaforma informatica dedicata, messa a disposizione e gestita da AREU.
7 – In relazione sia ai corsi finalizzati alla certificazione degli operatori laici sia ai retraining, AREU ha la facoltà di verificare metodologia e contenuti dei corsi e di inviare un suo delegato.

Art. 5 – Informatizzazione delle anagrafiche e del processo formativo e organizzativo del corso di formazione BLSD per personale laico

Art. 5.1 – Informatizzazione delle anagrafiche dei partecipanti ai corsi BLSD laici

1 – AREU si impegna a mantenere un registro dei nominativi dei soggetti che partecipano con profitto al corso di formazione BLSD per personale laico (Albo informatico regionale), con conseguente rilascio di abilitazione all'utilizzo del DAE.

2 – Al termine del corso, il certificato rilasciato da AREU è dotato di codice alfa-numerico e Qrcode che permettono di risalire al nominativo del soggetto interessato, alla data e alla sede di svolgimento del corso.

Art. 5.2 – Albo informatico regionale istruttori BLSD laici

1 – AREU provvede, dopo adeguata verifica, a inserire gli istruttori BLSD laici nella Piattaforma informatica BLSD (che funge da Albo informatico regionale) e si riserva la facoltà di delegare i Direttori dei Centri di formazione BLSD e/o le proprie Articolazioni Territoriali (AAT) all'inserimento degli istruttori ad essi afferenti.

2 – Al fine di poter procedere alla registrazione degli istruttori presso il/i Centro/i di formazione BLSD, gli stessi Centri dovranno fornire, per ciascun istruttore, attraverso la Piattaforma informatica dedicata, la seguente documentazione:

- MOD 150 *Dichiarazione istruttore BLSD*;
- attestato istruttore BLSD operatore laico;
- copia, fronte e retro, del documento di identità in corso di validità dell'istruttore;
- scheda affiancamenti e/o dichiarazione di avvenuta verifica degli affiancamenti svolti e dell'idoneità alla docenza dell'istruttore.

AREU si riserva, in caso di aggiornamento della Piattaforma informatica BLSD, di modificare le modalità di iscrizione, dandone apposita comunicazione attraverso la pagina dedicata del sito internet dell'Agenzia.

Art. 6 – Criteri e modalità di esecuzione dei controlli

1 – AREU, anche per il tramite delle proprie Articolazioni Territoriali (AAT), effettua controlli a campione o a fronte della ricezione di specifiche segnalazioni, sia durante l'erogazione dei corsi BLSD sia in relazione agli aspetti giuridico – amministrativi e documentali.

Tali controlli vengono effettuati, di norma, dal Direttore dell'AAT (o da un suo delegato) o dal Direttore della S.C. Formazione (o da un suo delegato), allo scopo di verificare il rispetto della normativa vigente e della documentazione prescrittiva AREU di riferimento.

All'esito del controllo viene redatto apposito verbale, del quale viene trasmessa copia al Direttore della S.C. Formazione e al Direttore del Centro di formazione interessato (MOD 90 *Corso di formazione BLSD operatori laici – Visita ispettiva)*.

2 – In caso di evidenza di criticità, sulla base degli elementi raccolti nell'ambito del controllo e riportati dettagliatamente nel verbale, la S.C. Formazione effettua attività istruttoria, dandone contestuale comunicazione al Centro di formazione BLSD interessato. Quest'ultimo, di norma, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione della S.C. Formazione, può fornire precisazioni e controdeduzioni.

3 – In caso di rilevate inadempienze documentali, metodologiche e/o autorizzative, il Direttore della S.C. Formazione provvede a convocare la Commissione BLSD, la quale procederà con gli opportuni provvedimenti nel caso in cui venissero accertate le non conformità rilevate.

Art. 7 – Irrogazione di specifici provvedimenti limitativi

1 – Come disposto dalla D.G.R. n. 5325 del 17 novembre 2025, AREU ha potestà di irrogare specifici provvedimenti limitativi, sia nei confronti dell'istruttore BLSD sia del Centro di formazione BLSD, in caso di evidenza di comportamenti non conformi alla normativa vigente e al presente regolamento.

2 – L'irrogazione di tali provvedimenti è di competenza della Commissione BLSD di AREU, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

La descrizione dei provvedimenti è riportata in apposito verbale della Commissione BLSD, predisposto all'esito della seduta; i provvedimenti diventano efficaci a seguito di delibera del Direttore Generale.

3 – Al fine di garantire la massima trasparenza, AREU, per il tramite della S.C. Formazione, trasmette le necessarie comunicazioni a tutti i soggetti interessati, nonché pubblica il presente regolamento sul sito internet dell'Agenzia.

4 – I provvedimenti possono concretizzarsi in:

- richiami scritti;
- sospensione dall'attività formativa, sia in relazione al Centro di formazione sia al singolo istruttore;
- revoca dell'accreditamento del Centro di formazione BLSD;
- revoca dell'abilitazione di istruttore BLSD laico.

Art. 7.1 – Richiamo scritto

1 – Il provvedimento di richiamo scritto (o ammonizione scritta) è una sanzione di lieve entità che può essere irrogata da AREU, attraverso apposita comunicazione del Direttore della S.C. Formazione (o suo delegato), sia nei confronti del Centro di formazione BLSD sia nei confronti del singolo istruttore BLSD, per contestare formalmente un comportamento non conforme al presente regolamento o alla normativa di riferimento vigente.

2 – Nel provvedimento di richiamo scritto è indicato un termine entro il quale il Centro di formazione/l'istruttore BLSD deve provvedere alla regolarizzazione di quanto contestato. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla notifica del richiamo scritto, in caso di mancato adeguamento, il Direttore della S.C. Formazione provvede a darne immediata comunicazione alla Commissione BLSD, la quale applicherà il provvedimento di secondo riscontro.

Art. 7.2 – Sospensione dall'attività formativa

1 – La sospensione dall'attività formativa è un provvedimento che AREU può disporre sia nei confronti del Centro di formazione BLSD sia nei confronti del singolo istruttore BLSD.

Tale provvedimento determina la temporanea impossibilità, per il Centro di formazione/l'istruttore BLSD, di erogare/svolgere l'attività formativa su tutto il territorio di Regione Lombardia e, conseguentemente, di poter accedere alla Piattaforma informatica BLSD di AREU. La sospensione può avere una durata da 1 a 24 mesi, in base alla gravità della condotta accertata.

2 – In caso di provvedimento di sospensione nei confronti di un Centro di formazione BLSD, sarà cura della S.C. Formazione aggiornare tempestivamente l'Albo dei Centri di formazione BLSD riconosciuti e accreditati e sospendere, per tutta la durata del provvedimento, l'accesso del Centro di formazione alla Piattaforma informatica BLSD di AREU, dandone comunicazione formale al Centro interessato.

Il provvedimento di sospensione comporta l'immediato divieto per il Centro accreditato di avviare l'erogazione di nuovi corsi, fatta salva la conclusione delle attività formative già avviate nell'interesse dei destinatari.
3 – In caso di provvedimento di sospensione nei confronti di un istruttore BLSD, sarà cura della S.C. Formazione sospendere, per tutta la durata del provvedimento, l'accesso dello stesso alla Piattaforma informatica BLSD di AREU, nonché darne pronta comunicazione all'istruttore interessato e al/ai relativo/i Centro/i a cui lo stesso risulta iscritto per gli adempimenti conseguenti.
4 – Nei casi più gravi, nelle more dell'accertamento dei fatti riscontrati/segnalati, il Direttore della S.C. Formazione, anche su richiesta del Direttore dell'AAT territorialmente competente, può sospendere cautelarmente il Centro di formazione/l'istruttore BLSD interessato, con effetto immediato, previa notifica formale del provvedimento. In tal caso è data la possibilità all'interessato di produrre controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.

Art. 7.3 – Revoca dell'accreditamento del Centro di formazione BLSD
1 – Nel caso di difformità gravi rispetto al presente regolamento e alla normativa di riferimento vigente poste in essere da parte del Centro di formazione BLSD, AREU può, per il tramite della Commissione BLSD, sanzionare lo stesso direttamente con la revoca dell'accreditamento. Ciò comporta la cancellazione del Centro dall'apposito Albo, ivi compresa la possibilità di accedere e operare sulla Piattaforma informatica BLSD di AREU.
2 – Il provvedimento di revoca comporta l'immediato divieto per il Centro accreditato di avviare l'erogazione di nuovi corsi, fatta salva la conclusione delle attività formative già avviate nell'interesse dei destinatari.
3 – Il provvedimento di revoca impedisce la possibilità di presentare, nei 3 (tre) anni successivi, una nuova istanza di accreditamento.

Art. 7.4 – Revoca dell'abilitazione di istruttore BLSD laico
1 – AREU, per il tramite della Commissione BLSD, in caso di accertati gravi comportamenti non conformi rispetto a quanto previsto dal presente regolamento e alla normativa di riferimento vigente, può procedere nei confronti del singolo istruttore BLSD con la revoca dell'abilitazione e la contestuale rimozione dello stesso dall'Albo regionale informatico degli istruttori BLSD laici.
2 – Una volta adottato il provvedimento di revoca da parte del Direttore Generale di AREU, sarà cura della S.C. Formazione darne tempestiva comunicazione sia all'istruttore interessato che al/ai Centro/i di formazione a cui lo stesso risulta iscritto per gli adempimenti conseguenti.
3 – Il provvedimento di revoca dell'abilitazione comporta l'immediato divieto per l'istruttore BLSD di effettuare corsi di formazione, oltre che la cancellazione dall'apposito Albo regionale informatico, ivi compresa la possibilità di accedere e operare sulla Piattaforma BLSD di AREU a tempo indeterminato.

Art. 7.5 – Computo dei provvedimenti e provvedimenti accessori
1 – Per quanto concerne i Centri di formazione BLSD, il computo dei provvedimenti viene calcolato considerando quale periodo di riferimento la durata dell'accreditamento (tre anni).
2 – Il provvedimento accessorio può essere cumulato a quella del richiamo scritto e della

sospensione, a discrezione della Commissione BLSD in relazione al caso di specie.
3 – Ove ritenuto opportuno, AREU si riserva di effettuare segnalazione alle Autorità competenti.

Appendice 1 – Provvedimenti limitativi nei confronti dei Centri di formazione BLSD

NON CONFORMITA'		PROVVEDIMENTO LIMITATIVO		
		1° RISCONTRO	2° RISCONTRO	3° RISCONTRO
1	Mancato rispetto corretto rapporto istruttore/discenti (1:5, max 1:6)	Sospensione da 1 a 5 mesi	Sospensione da 6 mesi a 1 anno	Revoca dell'accreditamento
2	Durata del corso inferiore alle 5 ore	Richiamo scritto	Sospensione da 1 a 5 mesi	Sospensione da 6 mesi a 1 anno
3	Falsificazione della documentazione	Sospensione da 6 mesi a 12 mesi	Sospensione da 13 mesi a 24 mesi	Revoca dell'accreditamento
4	Perdita di uno o più dei requisiti previsti per il mantenimento dell'accreditamento	Revoca dell'accreditamento		
5	Mancata comunicazione della migrazione degli istruttori presso altri Centri di Formazione riconosciuti e accreditati	Richiamo scritto	Sospensione da 1 a 5 mesi	Sospensione da 6 mesi a 1 anno
6	Mancata segnalazione inattività istruttori	Sospensione per 1 mese	Sospensione da 1 a 5 mesi	Revoca dell'accreditamento
9	Erogazione di corsi durante periodo di sospensione	Revoca dell'accreditamento		
10	Utilizzo non conforme della Piattaforma informatica BLSD di AREU	Richiamo scritto	Sospensione da 1 a 5 mesi	Sospensione da 6 mesi a 1 anno
11	Erogazione di corsi non conformi alle linee guida e raccomandazioni specifiche internazionali, nazionali e regionali in materia di formazione BLSD	Richiamo scritto	Sospensione da 1 a 5 mesi	Sospensione da 6 mesi a 1 anno
12	Attrezzature/materiali/spazi per la formazione non conformi	Richiamo scritto	Sospensione da 1 a 5 mesi	Sospensione da 6 mesi a 1 anno
13	Erogazione corso non autorizzato/mancata richiesta autorizzazione all'AAT competente	Richiamo scritto	Sospensione da 1 a 5 mesi	Sospensione da 6 mesi a 1 anno
	PROVVEDIMENTO ACCESSORIO	Annullamento dei corsi e rieffettuazione degli stessi a titolo gratuito		
	PROVVEDIMENTO ACCESSORIO	Inabilità temporanea/tempo indeterminato accesso alla Piattaforma BLSD AREU		

Appendice 2 – Provvedimenti limitativi nei confronti degli istruttori BLSD laici

NON CONFORMITA'		PROVVEDIMENTO LIMITATIVO		
		1° RISCONTRO	2° RISCONTRO	1° RISCONTRO
1	Mancato rispetto corretto rapporto istruttore/discenti (1:5, max 1:6)	Sospensione da 1 a 5 mesi	Sospensione da 6 mesi a 1 anno	Revoca dell'abilitazione di istruttore
2	Falsificazione della documentazione	Sospensione da 1 a 5 mesi	Sospensione da 6 mesi a 1 anno	Revoca dell'abilitazione di istruttore
3	Durata del corso inferiore alle 5 ore e/o mancato rispetto della metodologia didattica indicata da AREU	Richiamo scritto	Sospensione da 1 a 5 mesi	Sospensione da 6 mesi a 1 anno
4	Erogazione di corsi durante periodo di sospensione	Revoca dell'abilitazione di istruttore		
5	Utilizzo non conforme della Piattaforma informatica BLSD di AREU e/o degli applicativi forniti (es. dispositivi di rilevazione presenze)	Richiamo scritto	Sospensione da 1 a 5 mesi	Sospensione da 6 mesi a 1 anno
6	Utilizzo di attrezzature e materiali non conformi	Richiamo scritto	Sospensione da 1 a 5 mesi	Sospensione da 6 mesi a 1 anno
	PROVVEDIMENTO ACCESSORIO	Rimozione dall'Albo regionale degli istruttori BLSD laici		
	PROVVEDIMENTO ACCESSORIO	Inabilità temporanea/tempo indeterminato accesso alla Piattaforma informatica BLSD di AREU		